

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Affidamento della Concessione del servizio di gestione della palestra comunale per il periodo di anni cinque CIG _____

CONVENZIONE

L'anno _____ nel giorno ____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Marano Principato (CS) sita in Piazza Caduti in Guerra N.1 - con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il **COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C.F. 00366350781**, con sede in Piazza Caduti in Guerra N.1 - che di seguito nel testo sarà denominato "**Comune**" o "**Amministrazione Comunale**" - rappresentato dall'Ing. Francesco BARATTA, che interviene in qualità di Responsabile del Settore Tecnico IV, giusto decreto sindacale prot. N. 10383 del 29/12/2023;

e

Il _____, nato a _____ il _____ (_____), in qualità di _____, con sede a _____ (____) in Via _____, codice fiscale _____, che di seguito nel testo sarà denominato "**Concessionario**";

PREMESSO

- che il Comune di Marano Principato annovera nel proprio patrimonio immobiliare la palestra comunale sita in I^a trav. di Via Giovanni Paolo II ed annessa area adiacente la stessa;
- che la palestra comunale, con Fondi PISL - misura POR Calabria FESR 2007-2013 linea d'intervento 8.2.1.2 - e con il cofinanziamento di cui ai fondi di bilancio comunale, è stata ristrutturata e riqualificata per la realizzazione di un "centro per attività ludico sportive, didattiche e percorso fitness per diversamente abili nel Comune di Marano Principato- Officine dello Sport", il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 18/12/2013 esecutiva;
- che la Giunta Comunale, con Deliberazione N.94 del 28.08.2023, avente per oggetto "Direttiva per affidamento gestione temporanea palestra comunale e annessa area di Via 1^a trav. Via Giovanni Paolo II" impartiva indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico IV - Edilizia ed Urbanistica per l'avvio delle procedure di affidamento;
- che il Responsabile del Settore Tecnico IV del Comune di Marano Principato, con determina N. _____ del _____ avente per oggetto "DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA PALESTRA COMUNALE E ANNESSA AREA IN VIA GIOVANNI PAOLO II MARANO PRINCIPATO PER IL PERIODO DI ANNI 5 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTI DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA" avviava le procedure di affidamento della concessione di che trattasi con la predisposizione e successiva pubblicazione di bando pubblico;
- che con procedura di gara espletata attraverso la piattaforma CUC Serre Cosentine risultava aggiudicatario il concessionario come sopra generalizzato;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

- Il Comune affida in concessione la gestione e manutenzione della palestra comunale sita in I^a traversa Via San Giovanni Paolo II del Comune di Marano Principato all' _____, con sede a _____ (____) in Via _____ N. _____, codice fiscale _____ e P.IVA _____, rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____ (____);
- L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al termine dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale in buono stato. Eventuali danni dovranno essere posti a carico del soggetto affidatario. A questo scopo dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e riconsegna dell'impianto, sottoscritto dalle parti interessate.

Art. 2

(Finalità della convenzione)

L'affidamento in gestione comporta, per l'affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione della struttura sportiva e di quanto previsto nel finanziamento PISL Officine dello Sport – POR CALABRIA FESR 2007/20013 – decreto N.11248 del 05.08.2013, che qui si allega, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi ordinari.

Tali attività e interventi sono di seguito sintetizzati:

Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale

a) attività di valorizzazione della struttura e delle sue potenzialità:

- a1) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative programmate, anche in collaborazione con l'Amministrazione, con riferimento alla valorizzazione della struttura e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo e sociale locale e delle interazioni con l'associazionismo;
- a2) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni, anche multidisciplinari e sperimentali, nell'ambito di un quadro di iniziative programmate presso la struttura sportiva con riferimento alle attività per diversamente abili nell'ambito dei "Progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione dei servizi intercomunali per la qualità della vita" – POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea Intervento 8.2.1.2;
- a3) organizzazione e gestione di attività ludiche con il coinvolgimento dei bambini e dei giovani in attività didattiche e di laboratorio, con l'obiettivo di stimolarli all'apprendimento di attività sportive ed inclusive e favorire la socializzazione;
- a4) organizzazione corsi sportivi multidisciplinari al fine di coinvolgere le nuove generazioni ed avvicinarli al mondo dello sport;

b) attività operative gestionali e complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- b1) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili afferenti all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
- b2) gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti alla struttura nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.

Art. 3 (Durata della Convenzione)

La durata dell'affidamento ha **decorrenza immediata** dalla stipula del presente atto e durata di **anni cinque**. La convenzione potrà essere prorogata, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione, per un massimo di 6 mesi nelle more dello svolgimento della procedura per l'individuazione del soggetto affidatario per la gestione dell'impianto in oggetto.

Art. 4

(Obblighi del soggetto concessionario)

Per tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge domicilio legale presso questa Residenza Comunale.

Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento della struttura, nel rispetto delle finalità contenute nell'avviso pubblico, assumendo a proprio carico tutti gli oneri di funzionamento e di manutenzione ordinaria.

Dovrà, altresì, provvedere alla riparazione e sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione ed assumere l'impegno e l'obbligo di conservare gli impianti in perfetto stato di conservazione e manutenzione così da poterli riconsegnare al Comune allo scadere del termine della concessione in uso in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

Il concessionario dovrà provvedere a intestarsi tutti i contratti di fornitura dei servizi previsti dalla legge connessi all'uso degli impianti ed obbligarsi, con ogni responsabilità a suo esclusivo carico nei modi e termini ivi stabiliti ai relativi pagamenti degli stessi canoni e bollette agli Enti o società fornitrici interessate.

Il concessionario, senza eccezione e riserva alcuna, è tenuto:

- a) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione di iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale per lo sviluppo della pratica sportiva motoria e privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e

- sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto sportivo aperta a tutte le realtà sportive del territorio comunale;
- b) a prendere atto che il Comune si riserva il diritto di disporre gratuitamente dei locali e delle attrezzature concesse in gestione, per manifestazioni e/o eventi direttamente organizzati o dallo stesso promosse per un massimo di 12 giorni annui e con preavviso di almeno 10 giorni.
 - c) A consentire l'uso della struttura, nelle fasce orarie scolastiche mattutine, alle classi delle scuole primaria e secondaria di Marano Principato per lo svolgimento delle attività fisiche;
 - d) a garantire a proprio totale onere e spese il servizio di custodia, sorveglianza e pulizia dell'area e dei locali dati in concessione nonché garantire l'ordine e il decoro degli ambienti;
 - e) a provvedere a proprio totale onere e spese ad ottemperare a quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti in ogni singola materia attinente l'uso dell'impianto sportivo nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti o infortuni. In particolare, il concessionario dovrà obbligatoriamente stipulare apposita polizza assicurativa a proprio carico, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo ed, in particolare, per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi durante l'uso dell'impianto sportivo, ritenendosi in ogni caso unico responsabile al riguardo;
 - f) a non procedere a sub affidamento, a pena di nullità della concessione stessa;
 - g) a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato munito di idonea certificazione antipedofilia di cui al D.Lgs-39/2014.
 - h) a garantire l'utilizzo della struttura per N.2 giorni settimanali, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, per il periodo coincidente con l'attuazione delle attività di cui al progetto "Quartieri in Comuni" finanziato da parte di Sport e Salute S.P.A. in merito al bando "Sport di Tutti-Quartieri". Tali attività, della durata prevista di anni 2, individuano già un soggetto attuatore ed interessano le attività di calcio, pallavolo, basket, beach volley, attività ludico motorie varie rivolte a persone di tutte le fasce di età. A fronte dell'utilizzo della struttura è previsto un rimborso spese, per tutto il periodo finanziato, pari a € 2.700,00 per canone di locazione e € 1.750,00 per utenze.

Art. 5 (Obblighi del Comune)

Il Comune è tenuto a farsi carico degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo che si rendessero necessari ed improrogabili e a fornire tutta la documentazione necessaria per la conduzione della struttura.

Il concessionario potrà proporre al Comune delle migliorie sull'impianto sportivo che, se autorizzate, potranno essere oggetto di richiesta di scomputo parziale delle somme versate quale canone forfettario.

Art. 6 (Profili economici)

A titolo di canone mensile l'importo offerto in sede di gara stabilito in € _____ mensili, andrà versato al Comune di Marano Principato mensilmente ed anticipatamente entro il 5 di ogni mese. A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione, il concessionario dovrà produrre idonea polizza assicurativa a garanzia del pagamento dei canoni dovuti per l'intero periodo di affidamento e per l'intero importo dei canoni riferito ai 5 anni.

Art. 7 (Responsabilità e assicurazione)

Il concessionario è l'unico e solo responsabile del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, nel limite delle attribuzioni stabilite nella presente convenzione.

Il concessionario, in particolare, solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla concessione di cui alla presente.

Il concessionario è, inoltre, responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto, nel limite delle attribuzioni stabilite nella

convenzione, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio dell'impianto stesso.

Qualora, per motivi non prevedibili al momento della sottoscrizione della presente, dovessero manifestarsi degli eventi non ricollegabili alla responsabilità del Concessionario, che rendessero indisponibile l'utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune di Marano Principato resta sollevato da ogni tipo di responsabilità derivante dalla mancata possibilità di utilizzo dell'impianto stesso.

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai commi precedenti, il concessionario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto sportivo.

Art.8

(Decadenza e risoluzione della convenzione in caso di inadempimento)

Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione e la sua risoluzione per colpa del soggetto affidatario qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente atto, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte dello stesso.

Si procederà alla risoluzione della convenzione di affidamento quando l'assegnatario:

- non paghi il canone pattuito nei termini convenuti o sia, per qualsiasi altra causa, debitore moroso nei confronti del Comune, per almeno tre mensilità;
- si serva dell'impianto, anche parzialmente, per uso diverso da quello previsto.

Art. 9

(Recesso)

Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso non ~~minore-inferiore~~ ia 60 giorni o per motivi di ordine pubblico, con effetto immediato dal ricevimento di raccomandata, in attuazione di disposizione normative obbligatorie che comportino la cessazione dell'affidamento. Il concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali mediante comunicazione con lettera raccomandata senza possibilità di richiesta di rimborso.

Art. 10

(Verifiche e controlli)

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina della presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

In caso di verifica di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nel bando, verrà applicata una penale pari a € 100,00. Nel caso di recidività si potrà avviare la procedura di rescissione della convenzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al Concessionario per iscritto.

Art. 11

(Verbale di consegna)

Le parti redigeranno e sottoscriveranno apposito verbale di consegna e di riconsegna dell'impianto, al momento rispettivamente della presa in consegna da parte del Concessionario e della restituzione del medesimo all'Amministrazione comunale alla scadenza dell'affidamento. Nel verbale di consegna sarà specificato lo stato degli impianti, anche rispetto alla loro rispondenza alle norme di sicurezza vigenti. Nel verbale di riconsegna sarà documentato lo stato dell'impianto al momento della restituzione all'Amministrazione, anche al fine di rilevare eventuali danni che saranno a carico del concessionario.

Art. 12

(Codice di Comportamento – P.T.P.C.T)

Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme vigenti di cui al D.Lgs. N.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In merito, l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale dipendente assumendo a proprio carico i relativi oneri.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. N.165/2001 e ss.mm. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. N.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011 N.165" e del Codice di comportamento del Comune di Marano Principato, adottato con deliberazione di Giunta Comunale N.126/2013 e aggiornato con atto di G.C. 48 del 27/04/2022.

Il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione, nonché al rispetto del piano del Piano triennale della prevenzione corruzione e della trasparenza e integrità per il triennio 2024/2026 (PTPCT) / Sez. PIAO - Approvazione - Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 - PNA 2022 approvato con atto di Giunta Comunale 10 del 29/01/2024 (disponibile per la consultazione sul Sito Web - Amministrazione Trasparente").

Art. 13 (Privacy)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del provvedimento garante N.396 del 28.06.2018 e del D.Lgvo 101/2018. Inoltre, è importante la conservazione delle informazioni acquisite che, come previsto dalla normativa archivistica, saranno conservate dalla stazione appaltante illimitatamente.

Le Amministrazioni pubbliche devono inserire una clausola degli obblighi in materia di privacy in capo all'appaltatore o al concessionario nei contratti di appalto. In particolare quest'ultimo assume il ruolo di responsabile del trattamento. Questo comporta che, il Concessionario-responsabile tratti i dati personali solo su istruzione documentata del titolare (l'amministrazione o stazione appaltante) e che si adottino tutte le misure di sicurezza richieste (art.32 del regolamento), avendo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fare oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto. Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, ecc.. degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 14 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non precisato nelle clausole dalla presente convenzione si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi dal Codice Civile.

Art. 15 (Risoluzione delle controversie)

Le parti si impegnano a definire bonariamente le controversie che insorgessero tra di loro in relazione alla attuazione e interpretazione del presente contratto assicurando, comunque, che non vengano interrotti i servizi indispensabili ed autorizzati all'utilizzo dell'impianto sportivo. Nel caso di controversie, il Foro competente è quello di Cosenza.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ad opera della parte che ne avrà dato causa

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

Per il Concessionario